



Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017¹ sulla promozione dell'energia è modificata come segue:

Art. 9 Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici

¹ Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 19 capoverso 4 lettera a LENE:

- a. centrali con utilizzo di acqua di dotazione;
- b. impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico;
- c. impianti accessori come impianti ad acqua irrigua, centrali che utilizzano l'infrastruttura per l'innevamento artificiale o acqua di galleria.

² Oltre agli impianti accessori sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 26 capoverso 1 LENE anche gli impianti idroelettrici seguenti:

- a. centrali con utilizzo di acqua di dotazione;
- b. impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico;
- c. impianti che attuano o hanno attuato misure di risanamento di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAC) o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca

¹ RS 730.03

(LFSP), sempre che gli ampliamenti o i rinnovi non causino nuovo o ulteriore pregiudizio sul piano ecologico.

Art. 15 cpv. 1^{bis}

Variante 1

^{1bis} Il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità prodotta dagli impianti idroelettrici corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica nel seguente periodo di tempo per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera:

- a. per gli impianti sottoposti a una misurazione del profilo di carico: una settimana;
- b. per gli impianti non sottoposti a una misurazione del profilo di carico: un trimestre.

Variante 2

^{1bis} Il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità prodotta dagli impianti idroelettrici sottoposti a una misurazione del profilo di carico corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica in un mese per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera, ponderati in base all'effettiva immissione in rete ogni quarto d'ora degli impianti idroelettrici sottoposti a una misurazione del profilo di carico e che partecipano al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità.

^{1ter} Il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità prodotta dagli impianti idroelettrici non sottoposti a una misurazione del profilo di carico corrisponde alla media trimestrale dei prezzi di mercato di riferimento mensili di cui al capoverso ^{1bis}.

Art. 26 Indennità di gestione

¹ I produttori nella commercializzazione diretta ricevono trimestralmente dall'organo d'esecuzione un'indennità di gestione per kWh, composta da una quota fissa per i costi di commercializzazione e da una quota variabile per i costi dell'energia di compensazione.

² La quota per i costi di commercializzazione ammonta a 0,11 ct./kWh per tutte le tecnologie.

³ La quota variabile per i costi dell'energia di compensazione è calcolata ogni mese sulla base dei prezzi medi dell'energia di compensazione.

⁴ La quota variabile viene stabilita sulla base dei seguenti importi, definiti a loro volta sulla base dei prezzi medi dell'energia di compensazione degli anni 2013, 2014 e 2015:

- a. 0,44 centesimi nel caso di impianti fotovoltaici e a energia eolica;
- b. 0,17 centesimi nel caso di impianti idroelettrici;
- c. 0,05 centesimi nel caso di IIR;
- d. 0,17 centesimi nel caso dei restanti impianti a biomassa.

Art. 62 cpv. 1 lett. b

¹ Non sono computabili in particolare i costi:

- b. remunerati in altro modo, segnatamente i costi per le misure di cui all'articolo 83a LPAc e all'articolo 10 LFSP.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr